ORIGINALE

Deliberazione N. **62**
in data **30/12/2024**

COMUNE DI POVIGLIO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria- Seduta Pubblica

Oggetto: ***IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 - RIDUZIONI ED ESENZIONI***

L'annoduemilaventiquattro, addì trenta del mese di dicembre alle ore 19.07 nella Residenza Municipale previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti il consiglio comunale.
Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
	Ferrari Filippo	Sindaco	X	
1.	Zannoni Clara	Consigliere	X	
2.	Gualdi Luca	Consigliere	X	
3.	Guastalla Irene	Consigliere	X	
4.	Singh Harnoor	Consigliere	X	
5.	Bonini Enrico	Consigliere	X	
6.	Benassi Pietro	Consigliere		X
7.	Viappiani Sara	Consigliere	X	
8.	El Aissaoui Wissam	Consigliere	X	
9.	Ferraroni Cristina	Consigliere	X	
10.	Cucchi Ines	Consigliere	X	
11.	Allodi Giovanni	Consigliere	X	
12.	Grammatica Annalisa	Consigliere		X
			11	2

Assiste alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Cerri Cristina.
Il Sig. Ferrari Filippo, nella sua qualità di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

(**Documento firmato digitalmente ai sensi** dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)

DELIBERA C.C. N. 62/2024
IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che risultano presenti alla seduta odierna gli Assessori esterni: Fava Germana, Donelli Denis;

La consigliera Viappiani Sara è presente alla seduta in videocollegamento;

PREMESSO che l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della Legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 31/05/2022 sono state approvate, per l'anno 2022 e non modificate per gli anni 2023 e 2024, le seguenti aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019:

1) aliquota 0,50% per le abitazioni principali di lusso, di cui alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
2) aliquota 1,01% per le abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta e relative pertinenze;
3) aliquota 0,50% per gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
4) aliquota 0,50% per i fabbricati abitativi e relative pertinenze dei cittadini italiani residenti all'estero;
5) aliquota 0,76% agli immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati;
6) aliquota 1,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale dell'agricoltura di cui al comma 750 Legge 160/19;
7) aliquota ordinaria: 1,06% per i terreni agricoli, le aree edificabili ed i fabbricati non rientranti nei casi precedenti;

RILEVATO CHE:

- ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 07 luglio 2023, anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa;

- con il Decreto Legge n. 132/2023 è stata posticipata l'entrata in vigore del prospetto all'anno 2025, il cui art. 6 ter, comma 1, prevede che: "In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e

dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze*, **decorre dall'anno d'imposta 2025**";*

- con successivo Decreto del Viceministro dell'Economia e delle Finanze del 6 settembre 2024 è stato sostituito l'allegato A del citato DM 7 Luglio 2023;

TENUTO CONTO delle fattispecie personalizzate disponibili con il nuovo prospetto, la aliquota particolare "0,50% per i fabbricati abitativi e relative pertinenze dei cittadini italiani residenti all'estero" risulta inapplicabile;

CONSIDERATO CHE dalle stime operate dal Servizio Tributi dell'Unione Comuni Bassa Reggiana, sulle basi degli imponibili IMU, il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

Prospetto aliquote IMU - Comune di POVIGLIO

ID Prospetto 3912 riferito all'anno 2025

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.
Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	1,06%
Terreni agricoli	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,06%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,5%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3,della Legge n.431/1998 e s.m.i. Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici	0,76%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/1 Abitazioni di tipo signorile - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/8 Abitazioni in ville - A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi diverse da quella di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	1,01%

Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito Categoria catastale: - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019)	1,01%

(**Documento firmato digitalmente ai sensi** dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

- immobili dati in comodato gratuito (art. 1, comma 777, lett. e), della legge n. 160 del 2019): al comune o ad altro ente territoriale esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali, immobili di proprietà di ONLUS o enti del terzo settore.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.
Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.
Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi “esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo”.
Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

RITENUTO indispensabile prevedere che, per usufruire dell’aliquota agevolata prevista per gli “immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati” il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione entro 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si intende iniziare ad applicare l’agevolazione, su modello predisposto dall’Ufficio Tributi, attestante il possesso dei requisiti previsti; tale comunicazione si rende necessaria, in quanto il Comune non è a disposizioni delle informazioni necessarie per individuare i contribuenti che hanno diritto alla suddetta aliquota agevolata; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finché permangano i requisiti; qualora vengano a meno il requisito deve essere presentata comunicazione di cessazione utilizzando apposito modulo messo a disposizione dall’ente;

CONSIDERATO CHE:

- a legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 169 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- l’art. 13, comma 13bis, del D.L. 201/2011 così come modificato dall’art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. n. 35/2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64 secondo cui “A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti d’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I Comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente”;
- il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo dell’atto è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021 [art. 13, comma 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]. L’obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall’anno d’imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

RAMMENTATO che la funzione di gestione dei tributi locali è stata trasferita all’Unione Bassa Reggiana, con decorrenza dal 1 aprile 2014, e che pertanto, le attività di gestione del tributo sono affidate al Funzionario Responsabile individuato dall’Unione, che ha predisposto la presente proposta di deliberazione;

DATO ATTO che, con deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 9/12/2024 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione 2025/2027…..”;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147-bis 1° comma, del D. Lgs. n. 267/2000 Tuel, del Responsabile del Servizio Tributi Unionale, dott. Giacomo Spatazza, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa 2012 che ha espresso parere: FAVOREVOLE;

e del Responsabile del Settore Finanziario, rag. Luciana Tinelli, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificato dalla Legge 213 del 7.12.2012 che ha espresso parere: FAVOREVOLE;

DATO ATTO che, la presente proposta di deliberazione è stata iscritta all'Odg della Commissione Bilancio in data 20/12/2024 e, senza essere trattata, in quanto nella seduta non è stato raggiunto il numero legale previsto dal regolamento di Funzionamento del Consiglio Comunale, (verbale n.3);

DATO ATTO che, la registrazione integrale degli interventi è stata resa disponibile dall'ente al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=CSLvQXGBqLI;

CON VOTI n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Ferraroni Cristina, Allodi Giovanni, Cucchi Ines), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. DI APPROVARE, per l'anno 2025, le aliquote e detrazioni IMU riportate nell'allegato prospetto (Allegato A), che costituisce parte integrante alla delibera, elaborato, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze (Portale del federalismo fiscale), come in premessa esposto;
3. DI PREVEDERE che, per usufruire dell'aliquota agevolata prevista per gli "immobili di tipologia abitativa da A/1 a A/9 e relative pertinenze locati a canone concertato (art. 2, comma 3, L. 431 del 9/12/1998) o concordato dal Comune con i soggetti appositamente individuati" il contribuente è tenuto a presentare al Comune una comunicazione entro 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si intende iniziare ad applicare l'agevolazione, su modello predisposto dall'Ufficio Tributi, attestante il possesso dei requisiti previsti; tale comunicazione si rende necessaria, in quanto il Comune non è a disposizioni delle informazioni necessarie per individuare i contribuenti che hanno diritto alla suddetta aliquota agevolata; tale agevolazione si intende prorogata automaticamente finché permangano i requisiti; qualora vengano a meno il requisito deve essere presentata comunicazione di cessazione utilizzando apposito modulo messo a disposizione dall'ente;
4. DI DARE ATTO che, l'equilibrio di bilancio viene rispettato con l'applicazione delle suesposte aliquote e detrazioni;
5. DI DARE ATTO che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge 296/2006 e dell'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. 267/2000, la presente deliberazione avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025;

(**Documento firmato digitalmente ai sensi** dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)

6. DI PROVVEDERE ad inviare al Ministero dell'economia e delle Finanze il "prospetto delle aliquote", mediante l'apposita procedura telematica disciplinata dal DM 7 Luglio 2023, entro il 14 ottobre dell'anno di riferimento del tributo, in modo che il prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno.

7. DI INCARICARE il Responsabile del Settore di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione sul sito web del Comune ai sensi del D. Lgs. vo del 14/03/2013 n. 33 nella sezione "Amministrazione Trasparente";

8. DI DARE ATTO altresì che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, 1° comma, art. 147 bis, 1° comma, del T.U. D. Lgs. vo 267/2000 così come modificati ed integrati dalla Legge 213 del 7.12.2012.

9. DI DICHIARARE, ai sensi del vigente PIAO, di avere verificato che, l'organo collegiale, lo scrivente Responsabile e l'Istruttore della proposta, sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti n. 8 favorevoli, n. 0 contrari, n. 3 astenuti (Ferraroni Cristina, Allodi Giovanni, Cucchi Ines), resi in forma palese ai sensi di legge da n. 11 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 267/2000, il presente oggetto è dichiarato immediatamente eseguibile.

(**Documento firmato digitalmente ai sensi** dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)

OGGETTO : IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2025 - RIDUZIONI ED ESENZIONI

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE

Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ***IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA"*** *si esprime il seguente parere :*

Fav. con motivazione

allegato parere sottoscritto dal dott. Giacomo Spatazza, Resp. Uff. tributi Unione Bassa Reggiana

Li, 18/12/2024

il Responsabile del settore:

Luciana Tinelli

PARERE del RESPONSABILE del SETTORE FINANZIARIO

*Ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali "****IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE"*** *si esprime il seguente parere :*

Favorevole

Li ,18/12/2024

il Responsabile del settore Finanziario

Luciana Tinelli

(**Documento firmato digitalmente ai sensi** dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

Firmato da:
Ferrari Filippo
Codice fiscale: FRRFPP75L19G337M
Valido da: 18-06-2024 07:32:25 a: 18-06-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-01-2025 13:05:42
Motivo: Approvo il documento

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato da:
CERRI CRISTINA
Codice fiscale: CRRCST69D65L826E
Valido da: 27-03-2024 21:40:54 a: 27-03-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-01-2025 13:10:09
Motivo: Approvo il documento

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.lgs.vo n. ° 267/00)

Certifico io sottoscritto – Segretario Comunale - che copia della suestesa deliberazione, viene affissa all'albo pretorio comunale on line per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi da oggi.

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Firmato da:
CERRI CRISTINA
Codice fiscale: CRRCST69D65L826E
Valido da: 27-03-2024 21:40:54 a: 27-03-2027 01:00:00
Certificato emesso da: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 02-01-2025 13:20:32
Motivo: Approvo il documento

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 D.LGS.267/00)

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA decorsi gg.10 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

(**Documento firmato digitalmente ai sensi** dell'art.21 D.Lgs 82/2005 s.m.)